Cassazione penale sez. I, 14/04/2026, (ud. 14/04/2026- dep. 15/04/2026) - n. 13715

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Kh.Mo., nato in A il (Omissis)

avverso il decreto del 06/03/2026 del Giudice di pace di Brindisi

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 6 marzo 2026 il Giudice di Pace di Brindisi ha convalidato il trattenimento presso il C.P.R. di Brindisi "Restinco", funzionale all'accompagnamento alla frontiera, disposto nei confronti di Kh.Mo. dal Questore di Napoli.

2. Avverso tale provvedimento Kh.Mo., per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui ha eccepito violazione di legge, essendo la motivazione del decreto di convalida meramente apparente sulle condizioni giustificative della misura.

3. Il 30 marzo 2026 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno -Questura di Brindisi, insistendo per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria in pari data il Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il trattenimento dello straniero che non possa essere coattivamente allontanato contestualmente all'espulsione, disposto ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce una misura di privazione della libertà personale che impegna le garanzie di cui all'art. 13 Cost.

Come chiarito da Corte cost. n. 96 del 2025, "la misura del trattenimento degli stranieri presso il CPR, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998, comporta una situazione di assoggettamento fisico all'altrui potere che pertiene alla libertà personale".

In ragione di siffatta peculiare connotazione il trattenimento è legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria entro un termine perentorio, in modo da assicurare un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo, con l'ulteriore corollario per cui la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida deve riflettere, mediante autonomo apprezzamento, la specificità dei motivi addotti a sostegno del trattenimento, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362-02).

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, questa Corte ha stabilito che, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corte di appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma l, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice (v. Sez. In. 2967 del 24/01/2025, K., Rv 287362 -03).

Tanto premesso, nel caso in esame si è in presenza di una motivazione inesistente sui presupposti della misura.

Il Giudice di pace si è limitato ad affermare assertivamente, in un modulo prestampato con integrazioni manoscritte, "la sussistenza dei termini e dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 5-bis del D.Lgs. 286/98", previsione che regola il procedimento di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, rendendo una motivazione che non fornisce alcuna indicazione sulla ricorrenza delle specifiche condizioni cui la legge subordina il trattenimento ai sensi art. 14 T.U. imm., nonché sul percorso argomentativo seguito e sugli elementi utilizzati per decidere.

3. Il provvedimento impugnato deve, in conclusione, essere annullato senza rinvio, non potendo la convalida del trattenimento essere più validamente rinnovata, in conseguenza del decorso del termine perentorio previsto dalla legge a pena di inefficacia per l'emissione (Sez. 1, n. 5976 del 11/02/2026, B., Rv. 289433 -01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato. Dispone trasmettersi la presente decisione al Questore di Brindisi per i provvedimenti di competenza.

In caso diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 193/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.